

STATUTO CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA A.T.C.

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Secondo le disposizioni di livello costituzionale, civilistico e legislativo, ed ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 300/1971, si è liberamente costituita, nell'ambito dell'Azienda Trasporti Consorziali di Bologna, l'Associazione denominata "Circolo Giuseppe Dozza A.T.C."

ARTICOLO 2 - SEDE

Il Circolo ha sede in Bologna, via San Felice, 11/e.

ARTICOLO 3 - SCOPI

Il Circolo è un'Associazione non riconosciuta, unitaria, pluralista, autonoma ed amministrativamente indipendente, che si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati e dei loro conviventi (familiari e non), senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, al fine di promuoverne e favorirne la socializzazione, nonché lo sviluppo della loro personalità, attraverso la valorizzazione in qualsiasi forma del tempo libero.

A tal fine, esso potrà svolgere attività di carattere culturale, sportivo, artistico ricreativo, formativo, sociale, assistenziale e, più in generale, tutte quelle che permettano il raggiungimento diretto e indiretto dell'oggetto associativo.

Potrà altresì rivolgere particolare attenzione alla valorizzazione degli atteggiamenti e dei comportamenti attivi dei soci in modo da determinare le ideali condizioni per una più ampia ed estesa azione culturale finalizzata al migliore coinvolgimento dei propri associati, promuovendone nel contempo i valori democratici, di libertà, di pace, di dignità, di solidarietà, di giustizia sociale, nonché quelli connessi alla salute, alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ed in generale tutti quelli che permettano una sostanziale crescita della qualità della vita.

Nel perseguimento delle finalità associative e per la migliore realizzazione delle attività statutarie, come sopra determinate, il Circolo potrà ricorrere a risorse proprie, avvalersi in modo più o meno prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, ovvero, ricorrere, in tutto o in parte, a strutture e/o soggetti pubblici o privati con esso convenzionati.

Il Circolo si attiva e favorisce, altresì, la partecipazione alle iniziative dell'Associazionismo del terzo settore in genere, ricercando momenti di confronto con le forze sociali, sindacali e politiche, con le istituzioni pubbliche, gli enti locali e con altre associazioni che ne condividano gli scopi, in modo da fornire il proprio contributo per la eventuale realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività direttamente inerenti le attività del tempo libero e della solidarietà in genere.

A tal fine, potranno essere appositamente regolamentate modalità e termini per l'eventuale adesione del Circolo stesso ad organismi del mondo del non profit che permettano una migliore realizzazione delle finalità associative.

In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, il Circolo potrà articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse, promuovere la creazione di cooperative, di altre associazioni o organismi similari, le cui norme di funzionamento saranno predisposte, a seconda dei casi, in appositi regolamenti o statuti nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il Circolo potrà infine compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria od opportuna per il conseguimento dei propri fini sociali.

SOCI

ARTICOLO 4 - SOCI DEL CIRCOLO

Possono essere soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti dell'Azienda Trasporti Consorziali di Bologna, i pensionati della stessa, nonché tutte le persone fisiche ed eventualmente tutti gli organismi associativi che ne condividono gli scopi.

La qualifica di socio si assume presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo su modulo appositamente predisposto. In mancanza di espresso parere contrario da parte del Consiglio Direttivo, la domanda s'intende accettata. Il giudizio formulato dal Consiglio Direttivo è insindacabile.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti del Circolo, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare, ogni singolo socio può:

- a. frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività del Circolo e partecipare liberamente e fattivamente alla vita associativa;
- b. fruire di tutti gli impianti, le attrezzature ed in generale di tutte le attività promosse ed organizzate dal Circolo, secondo le norme statutarie ed eventualmente regolamentari stabilite.

L'iscrizione al Circolo comporta:

- a. l'assunzione della qualifica di socio;
- b. l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto del presente Statuto;
- c. il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare annualmente la quota di partecipazione al Circolo.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Circolo.

Per l'assunzione di qualifiche all'interno del Circolo che comportino responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno sei mesi di anzianità di iscrizione.

Tutti coloro che fruiscono delle strutture e dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, ovvero appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 111, terzo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a. per dimissioni, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 16 del presente statuto;
- b. per delibera di sospensione, espulsione o radiazione da parte del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
 - accertati motivi di incompatibilità;
 - violazione delle norme e degli obblighi statutari;
 - responsabilità per danni morali e materiali cagionati al Circolo e salvo il risarcimento degli stessi ove ne ricorrano i presupposti in fatto ed in diritto;

 - altri motivi che comportino indegnità.

La qualifica di socio si perde altresì per decadenza automatica nel caso in cui non si provveda, senza giustificato motivo, al versamento della quota associativa annuale.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il Consiglio Direttivo procederà annualmente alla revisione della lista dei soci.

ORGANI

ARTICOLO 7 - ORGANI DEL CIRCOLO

Sono organi del circolo:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

L'Assemblea del Circolo è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale, nonché operatori culturali ed esperti in genere, nel caso in cui si tratti di deliberare su particolari e specifiche tematiche per la trattazione delle quali sia richiesta la loro presenza.

Indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, hanno diritto ad un voto singolo in assemblea soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Non è ammessa delega.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo preventivamente indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nella bacheca della sede sociale ed in quelle delle eventuali sede distaccate, di avvisi contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso vi siano più Vice Presidenti, l'assemblea è presieduta da quello più anziano. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti, l'assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente designando a tal fine uno dei soci presenti.

Il Presidente dell'assemblea, con l'assenso della stessa, nomina un segretario, che sarà incaricato delle verifiche del quorum eventualmente richiesto, del diritto di voto dei soci presenti e della redazione del verbale di assemblea, che dovrà sottoscrivere insieme al Presidente. A tal fine il Circolo dovrà dotarsi di un apposito libro dei verbali di assemblea.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati con le stesse modalità di affissione previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea ed obbligano sia i soci presenti dissenzienti o astenuti dal voto, che quelli assenti.

Le votazioni in assemblea si svolgono per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta specifica almeno 1/3 dei soci presenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ARTICOLO 9

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

La seconda convocazione dell'assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno da parte del Consiglio Direttivo, ovvero anche più volte l'anno ove questo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 degli associati.

L'assemblea ordinaria:

- a. approva annualmente il bilancio consuntivo;

- b. indice le elezioni per la nomina dei componenti degli organi direttivi del Circolo secondo le modalità previste nel successivo articolo 11 del presente statuto;
- c. approva e modifica gli eventuali regolamenti interni del Circolo;
- d. delibera la costituzione di sezioni specializzate, associazioni, cooperative o organismi simili;
- e. approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- f. decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti, che dovessero essere da essa eventualmente approvati e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori del presente statuto;
- g. approva l'importo delle quote associative annuali stabilito dal Consiglio Direttivo e delle quote suppletive, eventualmente, proposte dalla Sezione specializzata interessata per lo svolgimento della propria attività;
- h. delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ARTICOLO 10

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente, sia in prima che in seconda convocazione e vota con le stesse modalità ed i termini previsti dal precedente articolo per l'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando particolari esigenze lo richiedono o su domanda scritta di almeno 1/10 dei soci, ovvero quando il Collegio Sindacale, sempre in forma scritta, ne faccia esplicita ed unanime richiesta. Le predette richieste devono essere formalmente indirizzate al Consiglio Direttivo, entro i termini necessari per permettere la convocazione dell'assemblea, che in questi casi sono fissati nella misura di trenta giorni dall'inoltro delle domande. Di norma, invece, l'assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata nei termini previsti al precedente articolo 8 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento del Circolo e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni dell'articolo 19 del presente statuto;
- c. delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- d. delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

ELEZIONI

ARTICOLO 11

Per il rinnovo di tutti gli organi del Circolo, come specificati nel precedente articolo 7, l'assemblea in seduta ordinaria provvederà a stabilire:

- il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo, composto di norma da un minimo di 12 ad un massimo di 19 membri;
- il numero dei consiglieri del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 effettivi e da 1 a 3 supplenti;
- il numero dei consiglieri del Collegio dei Probiviri da un minimo di 3 ad un massimo di 5 effettivi e da 1 a 3 supplenti.

Prima dell'effettuazione delle operazioni di voto, l'assemblea decide a maggioranza la composizione numerica ed elegge i componenti del comitato elettorale, che sarà incaricato di curare tutte le operazioni inerenti il voto. Il comitato elettorale sarà presieduto da un presidente eletto al suo interno.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto attraverso modalità che favoriscano la maggiore partecipazione possibile del corpo sociale.

Il presidente del comitato elettorale comunicherà, entro i 15 giorni successivi all'effettuazione del voto, i risultati delle elezioni, convocando negli stessi termini i soci eletti. Fino alla investitura formale di questi ultimi, resteranno in carica, pur con mandato scaduto, tutti i membri uscenti degli organi del Circolo, ma per la sola attività di ordinaria amministrazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12

Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 12 (dodici) soci ordinari risultati maggiormente votati durante le elezioni di cui 10 (dieci) eletti nelle sedi e depositi di Bologna e provincia e 2 (due) eletti nelle sedi e depositi di Ferrara e provincia, nonché da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni sindacali presenti in Azienda Atc se e in quanto ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è retto da un Presidente e da uno o più Vice Presidenti.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo l'Amministratore ed il Segretario.

Tutte le cariche sono rimesse alla votazione del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione con colui che, tra i non eletti, ha raccolto il maggior numero di voti e questi rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora, anche con i consiglieri sostituiti, il loro numero sia inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, questo si intende decaduto e dovrà essere rieletto.

Il consigliere che, salvo giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo si intende decaduto.

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono quadriennali e non tacitamente rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, è convocato dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, ovvero su richiesta unanime in forma scritta del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite se in prima convocazione risultano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso ovvero se in seconda convocazione risultano presenti almeno 7 (sette) consiglieri i quali decideranno validamente a maggioranza semplice e sono presiedute dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di pluralità di Vice Presidenti, da quello più anziano fra essi. In caso di assenza anche di costoro, presiederà la riunione un Presidente eletto dai consiglieri durante la seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzate dal Segretario; in assenza di questi, sarà nominato un sostituto che provvederà a redigere il verbale della seduta, che dovrà essere da questi sottoscritto insieme al Presidente. Sarà quindi necessario che il Consiglio Direttivo si doti di un apposito libro dei verbali delle riunioni sul quale riportare le relative delibere.

Il Consiglio Direttivo delibera, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei presenti e le sue delibere obbligano anche i consiglieri dissenzienti o astenuti e quelli assenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le delibere potranno essere rese note a tutti gli associati. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Circolo.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. formula i programmi per l'attività sociale previsti dallo statuto e li sottopone all'assemblea;
- b. attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c. propone all'assemblea le modifiche statutarie;
- d. propone all'assemblea l'approvazione di eventuali regolamenti, nonché la loro modifica;
- e. delibera insindacabilmente sull'ammissione dei nuovi soci;
- f. definisce i regolamenti delle sezioni, delle associazioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si articola il Circolo;
- g. stabilisce l'importo delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h. esercita funzioni di indirizzo sulle quote suppletive, eventualmente, proposte dalla Sezione interessata per lo svolgimento della propria attività;
- i. decide sulle eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
- j. decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate sul territorio;
- k. mantiene gli opportuni collegamenti con le associazioni e le organizzazioni sindacali in relazione a problemi di interesse comune;
- l. cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- m. procede alla redazione dei bilanci consuntivi ed alla loro presentazione in assemblea;
- n. procede annualmente all'aggiornamento della lista dei soci;
- o. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- p. delibera su ogni altra questione riguardante l'attività del Circolo per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie, **TRA CUI LA NOMINA DI EVENTUALI SEGRETERIE TERRITORIALI A CUI DEMANDARE L'ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE DELIBERATE DALLO STESSO C.D.****

Nell'espletamento del proprio mandato, il Consiglio Direttivo potrà altresì:

- a. delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega i limiti della delega;
- b. costituire, se del caso, un apposito Comitato Esecutivo, ovvero una Segreteria, composti dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, se più di uno, dall'Amministratore, dal Segretario e da eventuali altri membri, i quali cureranno più da vicino problemi di particolare delicatezza e saranno in ogni caso sottoposti al parere del Consiglio Direttivo, ovvero dell'assemblea nel caso si trovino ad affrontare una questione che ai sensi del presente statuto ne richieda lo specifico intervento;
- c. avvalersi di apposite Commissioni di lavoro da esso nominate.

PRESIDENTE

ARTICOLO 13

Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio del Circolo. Il Presidente ha altresì la firma sociale ed è responsabile di ogni attività svolta dal Circolo.

Il Presidente cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze a membri del Consiglio Direttivo, specificando i limiti della delega.

All'atto del subentro del nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla nomina; a tal fine, dette consegne dovranno risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza, con mezzi idonei, del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, nonché al Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 14

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di verifica del Circolo.

Il numero complessivo dei suoi membri effettivi e supplenti è deliberato dall'assemblea, con le stesse modalità e per lo stesso periodo di durata delle cariche stabiliti per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale elegge al suo interno un Presidente il quale cura la convocazione delle riunioni del collegio stesso e lo presiede.

Per la sostituzione dei membri del Collegio Sindacale valgono le stesse modalità adottate per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale deve:

- a. verificare periodicamente la contabilità e la consistenza di cassa, nonché la generale correttezza della gestione;
- b. esaminare e controllare il conto consuntivo;
- c. redigere la relazione di presentazione del bilancio consuntivo all'assemblea dei soci.

Tutte le delibere del Collegio Sindacale e tutte le eventuali verifiche che esso porrà in essere, ai sensi del presente statuto, sono soggette a verbalizzazione su apposito libro dei verbali del collegio stesso e dovranno recare la sottoscrizione del suo Presidente, il quale ne curerà altresì la conservazione.

Il Collegio Sindacale può convocare il Consiglio Direttivo su questioni che ritiene opportuno sottoporli e partecipare alle riunioni dello stesso con voto consultivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 15

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte tra i soci e tra questi ed il Circolo, esclusa la delibera di mancata accettazione della iniziale domanda di ammissione al Circolo, che è insindacabile.

I componenti del collegio decidono in qualità di amichevoli compositori nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni del Circolo.

Il numero complessivo dei suoi membri effettivi e supplenti, è deliberato dall'Assemblea con le stesse modalità e per lo stesso periodo di durata delle cariche stabilite per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente il quale cura la convocazione delle riunioni del Collegio stesso e lo presiede.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere assunte con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e sono soggette ad impugnazione davanti all'assemblea dei soci. Delle predette decisioni deve tenersi, a cura del Presidente del collegio, apposito libro dei verbali.

Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del collegio stesso.

DIMISSIONI

ARTICOLO 16

Tutti i soci possono liberamente dare le dimissioni dal Circolo, indirizzando un'apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto. Nel caso le dimissioni riguardino particolari

incarichi negli organismi del Circolo, il Consiglio Direttivo si riserverà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, subito dopo la ratifica da parte dei predetti organi, spetterà al loro rispettivo Presidente dare comunicazione al membro subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni intervenute.

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

ARTICOLO 17

Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sia per il Circolo che per le eventuali Sezioni, associazioni od organismi costituendi sono completamente gratuite.

Parimenti gratuite sono le prestazioni fornite volontariamente dai soci.

Eventuali rimborsi spese debitamente documentate, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 18

Il patrimonio del Circolo è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo e da quelli che diverranno di sua proprietà;
- b. dalle quote associative;
- c. dai contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle datoriali;
- d. da eventuali contributi pubblici e privati;
- e. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- g. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate durante manifestazioni di natura occasionale organizzate dal Circolo;
- h. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio stesso.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, fra gli associati dei proventi derivanti dalle attività sociali, salvo che non sia, altrimenti, imposto dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Esercizio economico e finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio economico e finanziario consuntivo entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci negli stessi termini, salvo casi di necessità, dei quali il Consiglio Direttivo dovrà dare idonea motivazione, fermo restando il termine massimo del 30 giugno. Il bilancio annuale farà riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria del Circolo e sarà reso noto a tutti i soci dopo la sua approvazione, secondo le stesse modalità previste per le delibere assembleari.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DEL CIRCOLO

ARTICOLO 19

Il presente statuto può essere modificato con apposita delibera dell'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria e con il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Lo scioglimento del Circolo può essere disposto dall'assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. Ove non si raggiunga il predetto quorum, sarà indetta una terza convocazione, nella quale vi sarà un quorum deliberativo pari alla maggioranza assoluta dei soci.

Nel caso venga deliberato lo scioglimento per qualunque causa del Circolo, l'assemblea straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla devoluzione, dopo la liquidazione, del patrimonio del Circolo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 20

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 17/11/2009.